

Classificazione documento: Consip Public

Gara, suddivisa in due lotti, per l'affidamento del servizio di cassa in favore di IPA e di erogazione di prestiti in favore degli iscritti IPA in attività di servizio – id 1704

CHIARIMENTI

I chiarimenti sono visibili sul sito: www.consip.it

1) Domanda

Con riferimento all'Allegato 5.2 "Capitolato Tecnico Lotto 2", ed in particolare al punto 2.2 "Tasso d'Interesse applicato ai prestiti", ai fini della determinazione del tasso da offrire per la gestione del Servizio di erogazione di prestiti chirografari in favore degli iscritti IPA in attività di servizio, si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. Il tasso applicato sui prestiti chirografari agli Iscritti dell'IPA, determinato con proprio provvedimento dall'IPA stessa e da questa comunicato a quest'ultimi, è fisso ed immutabile per l'intera durata della Convenzione o è soggetto a variazioni nel corso della durata del rapporto? In quest'ultimo caso con quale periodicità verrà rideterminato dall'IPA stessa?

Detto tasso, pari all'attualità al 5,85% così come stabilito dalla Consip 5pA quale tasso massimo applicabile ai prestiti concessi agli iscritti IPA, ed in relazione al quale il concorrente dovrà indicare nella propria offerta l'eventuale spread in diminuzione, sarà quindi fisso e non modificabile per l'intera durata del rapporto contrattuale?

Risposta

Il tasso effettivamente applicato ai prestiti – come descritti nel Capitolato Tecnico Lotto 2 - è stabilito da IPA con proprio provvedimento; tale tasso è attualmente pari al 5,85% ma potrà essere soggetto a variazioni da parte di IPA nel corso della durata contrattuale con apposita delibera del CDA. Il tasso così modificato sarà applicato esclusivamente ai prestiti successivamente erogati.

Si precisa quindi, a tal proposito, che detto tasso:

- non è stabilito da Consip;
- non costituisce il tasso massimo applicabile ai prestiti concessi agli iscritti IPA;
- costituisce il valore non superabile ai fini della formulazione dell'Offerta Economica.

Il tasso offerto in sede di Offerta Economica, rappresentando la remunerazione del Fornitore, non varia per tutta la durata del Contratto e dei singoli prestiti, fermo restando quanto previsto all'art. 10 comma 3 dello Schema di Contratto Lotto 2; il concorrente dovrà esprimere in sede di Offerta Economica tale tasso come valore finale e non come spread rispetto a qualsivoglia parametro di riferimento.

2) Domanda

In riferimento al bando di gara in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - VI\ Serie Speciale - Contratti Pubblici nr. 149 del 18.12.2015, ed in aggiunta alla nostra richiesta di chiarimenti inviataVi via fax ai numero 06 85449288 in data 29 dicembre 2015, siamo altresì a richiedere la seguente documentazione al fine di poter effettuare una puntuale valutazione economico-finanziaria dell'Ente:

- Bilancio consuntivo anni 2013 e 2014
- Conto economico
- Stato Patrimoniale
- Delibera di approvazione
- Relazione dei Revisori
- Bilancio di Previsione anni 2015 e 2016

Risposta

Premesso che tutte le informazioni in possesso della stazione appaltante utili ai fini della partecipazione alla gara sono contenute all'interno della *lex specialis* di gara, si forniscono, a ogni buon conto, i link contenenti le seguenti informazioni:

- Bilancio di Previsione 2016 (delibera n. 81/2015 + allegati):
- Bilancio Consuntivo 2014 (delibera n.50/2015 + allegati):

Classificazione documento: Consip Public

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?ip_pagecode=deldca2015.wp&ahew=ip_pagecode

- Bilancio di Previsione 2015 (delibera n. 85/2014 + allegati):

- Bilancio Consuntivo 2013 (delibera n. 53/2014 + allegati):

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?ip_pagecode=deldca2014.wp&ahew=ip_pagecode

3) Domanda

Con riferimento allegato 1 BIS: Si richiede conferma che l'allegato venga sottoscritto da ciascuno dei legali rappresentanti con poteri di firma ovvero soltanto da chi è delegato alla firma della convenzione in oggetto?

Risposta

L'Allegato 1 bis ha carattere personale e, pertanto, esso dovrà essere sottoscritto esclusivamente dal soggetto cui si riferisce e che, dunque, lo ha compilato.

A tal proposito si precisa che, la produzione dell'Allegato 1 bis da parte dei soggetti di seguito elencati è prevista a pena di esclusione qualora il soggetto che sottoscrive la "Dichiarazione necessaria" conforme all'Allegato 1 al presente Disciplinare renda le dichiarazioni in essa contenute esclusivamente nei propri confronti.

Pertanto, come previsto al par. 2, lett. a) del Disciplinare di gara:

" Il concorrente, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m -ter del D.lgs 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta all'Allegato 1, produrre tanti Allegati 1 Bis quanti sono:

- i titolari e di direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);

- i soci e di direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);

- i soci accomandatari e di direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

- i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;

- i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;

- i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta.

Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art.38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e smi; in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti sopra elencati (compresi i cessati) che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta;

diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui all'Allegato 1".

4) Domanda

Con riferimento allegato 2: Partecipando soltanto al Lotto 2, ogni riferimento al Lotto 1 va comunque compilato o si può lasciarlo incompleto?

Risposta

La produzione dell'Allegato 2 – Offerta Tecnica lotto 1 è necessaria esclusivamente nel caso in cui il concorrente intenda partecipare al Lotto 1. Pertanto, gli operatori economici che intendano partecipare esclusivamente al lotto 2 non dovranno compilare l'Allegato 2 – Offerta Tecnica lotto 1.

Per le modalità di presentazione delle offerte si rinvia a quanto previsto ai par. 5.1 e 5.2 del disciplinare di gara.

5) Domanda

Classificazione documento: Consip Public

Con riferimento allegato 3.2: Riguardo la compilazione del FAC SIMILE PARTE B si richiede se la compilazione dello stesso è obbligatoria, dato che non sono previste risorse interamente destinate al servizio ma l'attività verrà svolta da Centri già dedicati al processing delle pratiche di finanziamento.

Risposta

In caso di partecipazione al Lotto 2, l'Allegato 3.2 dovrà obbligatoriamente essere prodotto e compilato nella sua interezza.

Si precisa, a tal proposito, che nel caso in cui non siano previste risorse interamente destinate al servizio il concorrente dovrà indicare i costi del personale e i costi della sicurezza esclusivamente in riferimento alla quota parte che afferisce le attività oggetto del presente bando.

6) Domanda

Con riferimento allegato 4.2: Si richiedono chiarimenti circa l'articolo 13, punto 1 a pag 12. La fidejussione deve essere presentata a Consip prima della gara o soltanto in caso di vittoria della stessa?

Risposta

La cauzione definitiva di cui all'articolo 13 dell'Allegato 4.2 – Schema di contratto Lotto 2, dovrà essere prodotta solo in caso di aggiudicazione del relativo lotto (in questo caso del lotto 2) e quindi non in fase di partecipazione alla gara. Tuttavia, come indicato al paragrafo 2 lettera b) del Disciplinare di gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 75, d.lgs. 163/06, si precisa che l'operatore economico, per ciascun lotto cui intende partecipare, dovrà corredare la propria offerta da una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 – diversi dal soggetto concorrente o dal gruppo societario al quale questi appartenga; ed altresì, come indicato al paragrafo 2 lettera c) del Disciplinare di gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 75, comma 8, d.lgs. 163/06 l'operatore economico dovrà produrre, per ciascun lotto cui intende partecipare, eventualmente anche all'interno della cauzione provvisoria di cui sopra, tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno del fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) – diversi dal soggetto concorrente o dal gruppo societario al quale questi appartenga - a rilasciare la garanzia per l'esecuzione di cui al paragrafo 8 del Disciplinare, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

7) Domanda

Con riferimento allegato 6: Si richiede conferma che l'allegato in oggetto debba essere firmato e presentato per la gara solo in caso di vittoria della stessa.

Risposta

Si conferma l'interpretazione fornita. Si precisa che in caso di aggiudicazione l'Allegato 6 dovrà essere prodotto nelle modalità previste al par. 10.1 del Disciplinare di gara e nelle tempistiche previste al par. 8 del medesimo Disciplinare di gara. Si veda risposta al quesito n. 6.

8) Domanda

Con riferimento allegato 7: Si richiedono chiarimenti riguardo la compilazione della dichiarazione di avalimento in caso l'Istituto svolga in autonomia tutto il servizio: è necessario compilarla comunque?

Risposta

Qualora il concorrente non intenda ricorrere all'istituto dell'avalimento ai fini della partecipazione alla gara, non è necessario produrre l'Allegato 7.

9) Domanda

Con riferimento allegato 8: Si richiede conferma che l'allegato venga sottoscritto da ciascuno dei legali rappresentanti con poteri di firma ovvero soltanto da chi è delegato alla firma della convenzione in oggetto.

Risposta

All'aggiudicatario di ciascun lotto della presente iniziativa, come previsto al par. 8 "Adempimenti per la stipula del contratto", verrà richiesto di produrre una dichiarazione, conforme all'Allegato 8 "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.

Classificazione documento: Consip Public

10) Domanda

Con riferimento allegato 9: Si richiede conferma che l'allegato in oggetto debba essere firmato e presentato per la gara solo in caso di utilizzo di impresa ausiliaria.

Risposta

La produzione dell'Allegato 9 è necessaria solo nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una situazione di concordato preventivo con continuità aziendale. A tal proposito, si veda quanto previsto al par. 2, lett.i) del Disciplinare di gara.

11) Domanda

Con riferimento all'Allegato 5.2 "capitolato tecnico Lotto 2", ed in particolare al punto 2.2 "Tasso d'interesse applicato ai prestiti", ai fini della determinazione del tasso da offrire per la gestione del Servizio di erogazione di prestiti chirografari in favore degli iscritti IPA in attività di servizio, si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. Il tasso applicato sui prestiti chirografari agli iscritti IPA, determinato con proprio provvedimento dall'IPA stessa e da questa comunicato a quest'ultimi, è fisso ed immutabile per l'intera durata della Convenzione o è soggetto a variazioni nel corso della durata del rapporto? In quest'ultimo caso con quale periodicità verrà rideterminato dall'IPA stessa?

Detto tasso, pari all'attualità al 5,85% così come stabilito dalla Consip SpA quale tasso massimo applicabile ai prestiti concessi agli iscritti IPA, ed in relazione al quale il concorrente dovrà indicare nella propria offerta l'eventuale spread in diminuzione, sarà quindi fisso e non modificabile per l'intera durata del rapporto contrattuale?

Nel quesito formulato in pratica si chiede se il tasso offerto dalla banca sia espresso da un numero fisso agganciato ad un parametro per esempio I.R.S. – Interest Rate Swap (che è un parametro che può variare) più un numero che esprime lo spread fisso sul parametro, oppure se si deve esprimere unicamente un numero che corrisponda ad un tasso, che rimane quindi fisso per tutta la durata del servizio di erogazione di prestiti in favore degli iscritti IPA indipendentemente dal tasso fissato dall'IPA agli iscritti e dall'andamento dei mercati.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 1.

Direzione Sourcing Servizi e Utility
Arch. Marco Gasparri
(Il Direttore)
f.to digitalmente